

Il Dlgs 437 (art. 4 c. 2) mira, conformemente a quanto previsto dalla l. 240/2010 a raggiungere un *rapporto equilibrato fra fasce docenti all'interno dei singoli atenei*, prevedendo, salvo eccezioni, un rapporto ottimale fra ricercatori (50%), associati (60% del restante 50%) e ordinari (40% del rimanente). Il raggiungimento entro i tempi previsti di un tale rapporto non è pensabile senza l'avvio delle *abilitazioni nazionali*

. Va però detto, che mentre è ancora oscuro quando tali abilitazioni saranno avviate, lo schema di Dlgs (art. 7 c. 2 a) contribuisce ad aprire un secondo canale di reclutamento, rafforzando l'indirizzo introdotto dall'art. 29 c. 7 della L.240/2010. In questo senso vanno ben considerati i commi a-f dell'articolo 9, che danno conto dei parametri da utilizzare per la valutazione ex post del reclutamento, e stimolano potenzialmente, come ha osservato il CUN, un ricorso fuori controllo alle chiamate dirette e al reclutamento "di studiosi da paesi esteri, senza valutare la possibilità di premiare anche la capacità di reclutare e trattenere studiosi italiani di qualità". Va osservato a questo proposito che non si tratta unicamente di favorire una tendenza all'internazionalizzazione, attraverso l'assunzione di personale docente e ricercatore proveniente dall'estero e/o coperto da finanziamenti esterni. Infatti, quanto previsto dall'art. 29 c.7 della l. 240/2010 sembra consentire anche progressioni di carriera di soggetti già strutturati nelle università italiane, che siano stati vincitori di progetti di ricerca di particolare rilievo. Come ricorda efficacemente il CUN, la chiamata può dunque dar luogo a "progressione di carriera di personale docente che è già nei ruoli dell'Università configurando in tal modo un canale alternativo all'abilitazione nazionale di recente introduzione".

(Fonte: ROARS 22-03-2012)